

Schema Decreto-legge

Disposizioni per favorire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Articolo 10

(Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025-2026)

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, al comma 4-bis, dell'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole *“per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025”* sono aggiunte le parole *“e dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026”*.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni a decorrere dall'anno 2034, si provvede **a valere su XXX**. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Relazione illustrativa

L'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che *“Allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.* L'intervento normativo prevede, al comma 1, l'estensione della tutela in esame a regime, dall'anno scolastico e accademico 2025-2026, quindi dal 1° settembre 2025.

L'estensione della tutela in parola, inizialmente inserita nel d.l. n. 48/2023 per l'anno scolastico e accademico 2023/2024, è stata già prevista per l'anno scolastico e accademico 2024/2025 ad opera dell'art. 9 del d.l. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143/2024.

Al comma 2, l'intervento normativo in esame individua la quantificazione degli oneri e la relativa fonte di copertura. Stabilisce, inoltre, in linea con le disposizioni relative agli anni precedenti, che le risorse relative ai rimborsi da corrispondere all'INAIL, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo fino alla rendicontazione dell'effettiva spesa.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di promozione di interventi di formazione in materia prevenzionale)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter:

5-ter. Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l'INAIL promuove, con proprie risorse, interventi di formazione in materia prevenzionale, attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6-bis:

6-bis. L'INAIL promuove, con risorse proprie, campagne informative e formative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a partire dalla scuola dell'obbligo, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Relazione illustrativa e tecnica

Si propone la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato “Attività promozionali”, ampliando le modalità di intervento da parte dell'INAIL in materia di iniziative formative, con la finalità di accrescere le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proposta, alla lettera a), prevede il finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, ovvero non rientrante negli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b in materia prevenzionale con particolare riferimento ai settori delle costruzioni, della logistica e dei trasporti attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, affida all'Inail un ruolo di sostegno alla diffusione della cultura della salute e sicurezza.

In particolare, gli articoli 9 e 10 attribuiscono all'Inail compiti relativi alla formazione, informazione e assistenza per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In coerenza con tale finalità istituzionale, allo scopo di promuovere un ampliamento della conoscenza e della consapevolezza sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di incentivare una gestione partecipata di dette tematiche, l'Inail realizza ed eroga interventi formativi e di aggiornamenti tematici, destinati ai principali attori del sistema prevenzionale, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proposta normativa in questione consente di promuovere ulteriormente la diffusione di tale cultura, anche attraverso il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, in considerazione delle caratteristiche proprie dei Fondi, i quali per la loro natura sono in grado di intercettare in maniera capillare esigenze formative di lavoratori, espressione di settori produttivi diversi e operanti in vari territori, tra i quali quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una elevata incidenza infortunistica.

Ai relativi costi si provvede con le risorse a carico del bilancio dell'INAIL.

Relativamente alla lettera b), sulla base dei dati statistici messi a disposizione dall'INAIL, si osserva che nel periodo di accadimento 2019-2023 mediamente gli infortuni sul lavoro in itinere (avvenuti nel tragitto casa-lavoro e viceversa) rappresentano circa il 15% delle denunce in complesso, con incidenze più elevate nel 2023, anno in cui si sfiora il 17%, con un dato riallineato rispetto al periodo pre-pandemico (16,4% nel 2019).

Degli infortuni lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa 7 su 10 avvengono col coinvolgimento di un mezzo di trasporto.

Se si considerano le denunce di infortunio in occasione di lavoro, la componente di eventi occorsi col coinvolgimento di un mezzo di trasporto è mediamente del 3% e interessa una quota di

lavoratori che abitualmente utilizzano un mezzo per svolgere la propria attività (tassisti, autotrasportatori, autisti, rider, ecc.).

Se si focalizza l'attenzione sui casi mortali si osserva che oltre un caso su 5 è in itinere (21,4% medio e 23,4% nel 2023).

Tra i decessi professionali, la componente con mezzo di trasporto è pari all'83,2% degli itinerari e al 20,6% di quelli in occasione di lavoro.

Il tema degli infortuni che avvengono su strada, siano essi in occasione di lavoro o in itinere, è certamente classificabile come un fenomeno fortemente multifattoriale e multidisciplinare considerato che nella dinamica degli incidenti, oltre al fondamentale aspetto del comportamento individuale alla guida, sono identificabili una molteplicità di fattori che intervengono contemporaneamente e alcuni di questi, sfuggono al controllo diretto dell'operatore.

Quest'aspetto però trova uno scarso rilievo nel vigente Testo Unico di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e, di riflesso, nel processo prevenzionistico aziendale. È poco frequente trovare nelle aziende specifiche iniziative di informazione e formazione del personale, adeguamento delle flotte ed implementazione di specifici sistemi organizzativi per la riduzione del rischio stradale.

Appare pertanto opportuno adottare la nuova previsione normativa, che impegna l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, a realizzare, sulla base delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente, campagne informative e formative sul tema del rischio stradale, a cominciare dall'ambito scolastico.

Quanto precede, in coerenza con le recenti disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 2025, n. 21, che introduce un'importante modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo l'inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.

L'adozione della presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

(Supporto alle imprese per lo sviluppo e la valorizzazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SGSL) e in materia di norme UNI)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5 bis, sono aggiunti i seguenti:

5-ter. In applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'impresa di dimensioni minori, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del d. lgs. n. 81/2008: a) elabora, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendali; b) supporta le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. L'Uni, Ente nazionale italiano di unificazione, rende disponibili in consultazione gratuita le norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e le altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro. Gli oneri derivanti sono a carico del bilancio dall'INAIL".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La proposta normativa appare coerente con il ruolo agito dall'Inail nel sistema prevenzionale nazionale. Nel rispetto degli articoli 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 81/08, l'Inail, infatti, svolge compiti di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al mondo delle micro, piccole e medie imprese.

Con particolare riferimento ai modelli semplificati di organizzazione e gestione per imprese di dimensioni minori, l'Istituto ha partecipato alla definizione, da parte della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex art. 6 del citato d.lgs. n.81/08, delle procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli organizzativi e di gestione nei confronti delle piccole e medie imprese, recepite nel Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014.

Fermo restando quanto sopra rappresentato in relazione alle predette procedure semplificate, si sottolinea inoltre, l'impegno sin qui svolto dall'Istituto per incentivare l'applicazione dei modelli di organizzazione e gestione sostenendo la redazione delle norme gestionali, la creazione di strumenti applicativi e linee di indirizzo di settore, collaborando nella predisposizione delle regole di accreditamento e certificazione e sostenere economicamente le aziende di piccole dimensioni che decidono di dotarsi di questi strumenti di gestione aziendale della salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito di specifici Protocolli di Intesa con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale

(in particolare le Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali) l'Inail sviluppa infatti, apposite Linee di indirizzo per l'applicazione dei Modelli di organizzazione e gestione.

Nell'ambito della predetta attività di assistenza, si richiama lo studio pubblicato dall'Inail il 7 agosto 2024 "Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: analisi di punti qualificanti e criticità" che fornisce indicazioni organizzative semplificate utili alle piccole e medie imprese per predisporre e attuare efficacemente un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati di cui all'articolo 25-septies ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro") del d.lgs 231/2001.

L'adozione del MOG, nelle piccole e medie imprese è peraltro, incentivato da parte dell'istituto attraverso numerosi strumenti, tra cui gli incentivi di sostegno alle imprese (Bando ISI) e l'oscillazione per prevenzione ex art. 23 Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

Inoltre, va sottolineato come l'INAIL verifichi periodicamente l'efficacia dell'approccio sistemico attraverso il confronto degli indici infortunistici delle imprese dotate di un SGSL certificato da organismi accreditati; a tale riguardo si richiama il recente studio condotto da Inail in collaborazione con Accredia "L'efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro" <https://www.accredia.it/publicazione/lefficacia-delle-certificazioni-accreditate-per-i-sistemi-di-gestione-per-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/>).

Tale studio, che replica quello pubblicato nel 2018 e prima ancora nel 2012, rinnova l'evidenza di una significativa riduzione della frequenza e della gravità degli infortuni nelle aziende con SGSL certificato.

Nelle aziende con una certificazione accreditata del proprio Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SGSL) gli infortuni diminuiscono in media del 22,6% per indice di frequenza e del 29,2% per gravità, con riduzioni importanti anche in settori ad alto rischio come quello delle costruzioni edili.

Nel corso degli ultimi anni la cd. "normazione tecnica" ha assunto una rilevanza sempre maggiore: tali norme esprimono compiutamente la cd. "buona tecnica", ossia il livello di progresso tecnologico e scientifico raggiunto in un determinato ambito, e sono il frutto di complesse attività di gruppi di lavoro composti da esperti nei diversi campi. Invero, proprio in materia di salute e della sicurezza sul lavoro tali standard costituiscono una delle componenti fondamentali del meccanismo generale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e ciò anche in ragione di quanto stabilisce l'art.2087 del codice civile che, come noto, ancora l'obbligazione di sicurezza del

datore di lavoro e, in particolare, le misure di tutela anche al progresso tecnologico, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sul punto peraltro si evidenzia che la Corte Costituzionale con la sentenza del 25 luglio 1996, n.312, ha precisato che il datore di lavoro, in quanto debitore di sicurezza, deve adempiere alle norme giuridiche e adottare quelle misure di sicurezza accolte negli "...standards del proprio settore di appartenenza".

In tale quadro un ruolo rilevante è svolto dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) che svolge molteplici attività e in particolare:

- elabora, pubblica e diffonde le norme tecniche per tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (esclusi quello elettrico ed elettrotecnico, di competenza del C.E.I. – Comitato Elettrotecnico Italiano);
- elabora le prassi di riferimento (PdR);
- costruisce archivi di norme nazionali ed estere; • promuove iniziative culturali nel settore normativo;
- mantiene i rapporti con i corrispondenti organismi a livello mondiale ed europeo.

Le norme tecniche tutelano, quindi, i cittadini, come consumatori e come lavoratori, stabilendo gli standard di qualità e di sicurezza di prodotti, processi, servizi, e trovano applicazione, in linea di principio, su base volontaria.

È sotto tale profilo si fa rilevare che il loro accesso e conoscibilità, da parte di imprese, professionisti e istituzioni pubbliche, attualmente trovano una significativa limitazione a causa essenzialmente sia della previsione, da parte di UNI, di un prezzo d'acquisto (cfr. <https://store.uni.com/>), sia dall'assenza di un meccanismo di pubblicità legale.

Alla luce di tali descritte criticità, che incidono in misura rilevante sia sul piano giuridico (soprattutto in ordine all'estensione della posizione di garanzia del datore di lavoro e le conseguenti responsabilità civili e penali) che tecnico-prevenzionale (per quanto riguarda la corretta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione), si propone, quindi, la consultazione gratuita delle Norme Uni da parte dei diversi operatori della prevenzione (le imprese, i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, etc.) e delle Pubbliche amministrazioni.

Gli oneri derivanti dal nuovo comma 5 quater saranno a carico del bilancio dell'INAIL.

Con successive convenzioni tra Uni e INAIL sarà definito l'elenco delle norme tecniche da rendere disponibili in consultazione e gli oneri da rimborsare ad UNI a copertura del mancato introito, nella misura massima annua di euro 250.000.

Articolo 13

(Estensione della tutela ai conviventi di fatto)

1. Ai fini delle prestazioni economiche previste dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni, il convivente di fatto, che abbia stipulato il contratto di convivenza di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero che dimostri, con ogni mezzo, la sussistenza di un rapporto affettivo stabile e continuativo, è equiparato al coniuge e alla persona che ha costituito l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2 e seguenti della medesima legge.

Relazione illustrativa

L'art. 85, comma 1, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico), prevede che qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte, spetti a favore del coniuge superstite una rendita commisurata al cinquanta per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 1201, fino alla morte o alla contrazione di un nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita.

L'art. 77 del Testo Unico, garantisce l'aumento di un ventesimo della rendita per i familiari aventi i requisiti di cui all'art. 85 del Testo Unico. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli.

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà) e i successivi decreti attuativi hanno regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi 1-35) e disciplinato le convivenze (commi 36-65). Mentre per le unioni civili è stato sostanzialmente disposto il riconoscimento degli stessi diritti previsti per i coniugi (tranne che in materia di adozione), richiamando espressamente le norme del codice civile che li regolano, per le convivenze di fatto la

predetta legge non ha previsto alcuna equiparazione di status tra coniugi e conviventi more uxorio e pertanto il convivente di fatto non può accedere alle prestazioni economiche erogate dall'Inail.

Ai fini di garantire lo stesso diritto di coniugi e persone unite civilmente ai conviventi di fatto, si propone la presente norma.

Articolo 14

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I componenti di cui al comma 1, lettere l) ed m) partecipano alla Commissione senza diritto di voto”*.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2025, l'INAIL, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'Ente, previo Accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un importo non inferiore a 35.000.000 di euro, integrativo delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022”.

3. All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, il periodo *“Analogamente comunicano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti”* è soppresso;

b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Gli organismi paritetici, per il tramite dell’INAIL, comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), agli organi di vigilanza territorialmente competenti, all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:

- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
- b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali di cui al comma 8;
- c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis”.

Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede al comma 1 una modifica all’articolo 6 del T.U. in materia di sicurezza che si rende necessaria per riequilibrare il tripartitismo nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Infatti, con il cd. *Jobs Act* la composizione della Commissione consultiva è stata rivista, integrandola con tre esperti di medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e con un rappresentante dell’ANMIL.

Invero, tale modifica ha alterato il tradizionale tripartitismo che caratterizza, anche in ambito internazionale, l’approccio alle materie della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, al fine di attenuare tale rischio, si propone di mantenere la composizione della Commissione, così come aggiornata, prevedendo che i già menzionati componenti possano partecipare ai lavori senza diritto di voto, conservando, tuttavia, il proprio ruolo consultivo.

Relativamente al comma 2, il d. lgs. 81 del 2008 attribuisce ad INAIL compiti relativi alla formazione, informazione e assistenza per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proposta normativa di cui al suddetto comma consentirebbe di promuovere ulteriormente la diffusione di tale cultura, favorendo la transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro e, al contempo, darebbe un impulso significativo alle altre misure sinora stanziate attraverso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione che hanno riguardato principalmente il recupero occupazionale ovvero la concessione di contributi economici o sgravi contributivi ai lavoratori per il sostegno al reddito e ai datori di lavoro per l’assunzione

di specifiche categorie (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) in condizioni di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio di esclusione sociale, nonché i percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

Con riferimento agli interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore realizzati in modalità duale, si evidenzia che l'impiego crescente di tecnologie innovative consente di arricchire l'esperienza formativa, permettendo agli studenti di esercitarsi in ambienti simulati, sicuri e altamente realistici, rafforzando così l'apprendimento tecnico-pratico.

La destinazione delle risorse INAIL al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, risulta pertanto pienamente coerente con la missione dello stesso Istituto.

La formazione, annoverata tra le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del d.lgs. n. 81/2008, costituisce un vero e proprio processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema prevenzionale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, per l'identificazione dei pericoli e per la gestione dei rischi.

Pertanto, la formulazione contenuta nella nuova previsione normativa si pone in logica di coerenza con le nuove disposizioni di cui alla legge 17 febbraio 2025, n. 21, entrata in vigore il 19 marzo u.s., che ha previsto l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate ad aggiornare i curricula di istituto e l'attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare anche le conoscenze di base in materia di sicurezza nei di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, doveri e tutele del lavoratore.

Si evidenzia, infine, che lo stanziamento delle risorse previste dalla disposizione in esame trova copertura nel bilancio di previsione 2025 dell'Istituto, dove risultano stanziati euro 50.000.000 sulla Missione 3 - Programma 2, finalizzati al finanziamento di attività di formazione in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, in continuità con le analoghe previsioni di bilancio per l'esercizio 2024.

Si tratta, allo stato, di previsioni sostenibili sotto il profilo finanziario per l'Istituto, che non comporterebbero oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, risultando comunque condizionate al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Relativamente alla proposta di cui al comma 3 , il comma 8 dell'articolo 51 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 statuisce che *“Gli Organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti”*.

Tale obbligo è finalizzato a rendere disponibile alle imprese che non hanno nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Il successivo comma 8-bis prevede che *“Gli Organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del*

Consiglio, del 27 aprile 2016, (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:

- a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l'attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;*
- b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;*
- c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis.”*

Tali dati, come indicato dal successivo comma 8-ter, *“(…) sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'Inail (...)”*.

Come appare evidente, dal combinato disposto dei vigenti commi 8 e 8-bis dell'articolo in argomento deriva un aggravio per gli Organismi paritetici, che sono chiamati ad effettuare due distinti adempimenti, uno nei riguardi degli Organi di vigilanza territorialmente competenti e l'altro nei confronti dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'INAIL.

Al riguardo, si rammenta che a seguito della modifica dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, introdotta con la legge del 17 dicembre 2021, n. 215, la

vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta in modo paritario dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Pertanto, in una logica di semplificazione degli obblighi formali e di riduzione degli oneri amministrativi, si considera ragionevole modificare il dettato normativo in maniera in modo tale da individuare una modalità che consenta agli Organismi di cui trattasi, preventivamente iscritti nel repertorio di cui al comma 1-bis dell'articolo 51 in parola, di ottemperare agli obblighi previsti dalla

normativa vigente nei confronti dell'Inail e di tutti gli Organi di vigilanza, attraverso un'unica comunicazione.

A tal fine, l'Istituto metterà a disposizione degli altri soggetti istituzionali una piattaforma informatica tramite la quale gli Organismi paritetici, precedentemente abilitati, potranno annualmente comunicare quanto previsto dalla norma, così riformulata.

L'adozione della presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15

(Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il periodo *“Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31”* è sostituito dal seguente *“Contro tali disposizioni è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni, salvo quanto disposto dal successivo art. 31”*;

b) il successivo periodo *“Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di disporla”* è sostituito dal seguente *“Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro ritenga di disporla”*.

Relazione illustrativa

La presente proposta normativa dispone modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520.

Il comma 1 prevede modifiche all'articolo 10 che comportano la sostituzione del secondo e del terzo periodo dello stesso, al fine di garantirne l'attualità e la coerenza con il quadro normativo vigente.

Al riguardo, si precisa che tali modifiche sono state apportate in analogia con il disposto dell'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo del 23 aprile 2004, n. 124.

Orbene, come condiviso dall'Ufficio legislativo con nota prot. n. 73 dell'8 gennaio 2025, il citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1955, n. 520 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una competenza non più attuale, in quanto questo Dicastero non è più organo gerarchicamente sovraordinato all'Ispettorato nazionale del lavoro e, pertanto, non è competente per i procedimenti ispettivi e i provvedimenti emanati in loro conseguenza.

Infatti, nonostante l'articolo 10 de quo non sia stato oggetto di intervento normativo, a seguito della creazione dell'INL quale soggetto giuridico autonomo, sembrerebbe opportuno interpretare tale disposizione normativa alla luce delle innovazioni introdotte con il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149, in tema di attività ispettiva e dei poteri ad essa connessi.

L'adozione della presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Contro le decisioni dell'Ispettorato territoriale del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni all'Ispettorato nazionale del lavoro; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l'Ispettorato non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado”.

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.

2. I ricorsi di cui al comma 2, lettera a), che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge risultano essere già stati presentati innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono da questo istruiti e definiti.

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte riguardano l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, si inserisce all'interno del complessivo quadro normativo che regola l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinando, sotto il profilo del procedimento di tutela amministrativa, l'atto di diffida emesso nei confronti del datore di lavoro da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ove venga accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 dello stesso d.P.R.

In tal caso, dunque, la norma prevede che l'Istituto emetta una diffida al datore di lavoro affinché questi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, adempia all'omessa denuncia circa la natura dei lavori intrapresi.

Entro il medesimo termine, il datore di lavoro che non intenda prestare acquiescenza alla diffida INAIL può presentare, in prima istanza, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ITL), un ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diffida (articolo 16, comma 3) mentre, avverso la decisione dell'ITL, il datore di lavoro o lo stesso INAIL possono ricorrere, in seconda istanza, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (articolo 16, comma 4).

Il comma 5 del citato articolo, inoltre, prevede l'ulteriore possibilità di impugnare, la decisione adottata in via amministrativa dall'autorità dicasteriale innanzi all'autorità giudiziaria, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

Com'è noto, anteriormente al decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, gli ispettorati, con sede in ogni capoluogo di provincia, costituivano uffici periferici di questo stesso Ministero, e, pertanto, il gravame di secondo grado proposto avverso le decisioni assunte dalle allora Direzioni provinciali del lavoro costituiva un ricorso gerarchico c.d. “*proprio*”.

Successivamente, malgrado l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, quale agenzia autonoma e quindi soggetto altro rispetto a questo Ministero, la procedura di tutela amministrativa descritta dal suddetto articolo 16 è rimasto inalterato, con la conseguenza che il procedimento instauratosi innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del d.P.R. 1124 del 1965 costituisce, ad oggi, uno specifico ricorso gerarchico c.d. "*improprio*" ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199.

Si tratta, infatti, di un'impugnazione esperita davanti ad una autorità amministrativa oramai diversa -ma non più sovraordinata- rispetto a quella che ha emanato la decisione oggetto del ricorso e finalizzata ad un riesame dell'istanza.

Si osserva che il sindacato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può che investire esclusivamente la regolarità formale ed amministrativa della decisione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, concernente la ricorrenza dell'obbligo assicurativo e il rispetto dei parametri oggettivi e soggettivi fissati dal citato d.P.R. n. 1124 del 1965 ai sensi degli articoli 1, 4 e 9, non potendo lo stesso estendersi direttamente alle ragioni di merito poste a fondamento della decisione di prima istanza.

In tale ottica, dunque, deve altresì rilevarsi che il decreto ministeriale (decreto direttoriale) recante la decisione di secondo grado del ricorso gerarchico in parola rimane privo di efficacia esecutiva in quanto, rientrando tra gli atti meramente confermativi adottati in funzione di riesame, risulta carente di efficacia lesiva autonoma.

Tuttavia contro tale atto ministeriale la norma in parola, al comma 5, prevede la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale con la conseguenza che questo Ministero, pur potendo espletare, nell'ambito dell'attuale impianto di tutela amministrativa disegnato dall'articolo 16, solo poteri istruttori funzionali esclusivamente all'accertamento della legittimità formale del provvedimento di primo grado adottato da altro Ente (ITL), è tenuto, per contro, a stare in giudizio quale parte necessaria del procedimento instauratosi.

Dunque, in altri termini, questa Autorità dicasteriale, in ragione della decisione di secondo grado adottata ai sensi dell'attuale comma 4 dell'articolo 16, è chiamata "formalmente" a rispondere, nel merito, dell'attività posta in essere da altra amministrazione che seppur vigilata, resta titolare e, quindi, responsabile degli accertamenti ispettivi richiesti dalla legge, sui quali poggia l'atto di diffida oggetto di contestazione.

Tale circostanza, dunque, comporta l'impossibilità, per questo Ministero, una volta instauratasi la fase giurisdizionale diretta a conoscere il merito della vicenda controversa, di eccepire,

formalmente, la carenza di legittimazione passiva per ottenere una declaratoria giudiziale di estromissione processuale, nonostante la posizione "terza" rivestita rispetto agli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Tanto premesso, la modifica normativa che si intende proporre è volta, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione della normativa, a individuare l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), quale autorità amministrativa gerarchicamente sovraordinata competente a decidere in merito ai provvedimenti emessi in primo grado dalle proprie sedi territorialmente competenti, potendosi ripristinare, in tal modo, l'originario schema del ricorso gerarchico proprio, esistente anteriforma 2015.

In tal modo, l'INL, coinvolto nei procedimenti giudiziari, in ipotesi azionati avverso le proprie decisioni di secondo grado, potrebbe esercitare appieno il proprio diritto di difesa senza i limiti a cui il Ministero è soggetto.

Infine, si propone di inserire (vedi comma 2 dell'articolo del decreto-legge, modificativo dell'articolo 16) una specifica previsione in ordine al regime transitorio per i ricorsi ex articolo 16, comma 4, che alla data di entrata in vigore del presente intervento normativo risulteranno ancora pendenti innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'adozione della presente proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 17

(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di spazi confinati)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il titolo XI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:

«Titolo XI-bis

SPAZI CONFINATI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 297-bis

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti all'articolo 297-ter del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:
 - a) ai lavori di scavo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del presente decreto;
 - b) ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;
 - c) ai lavori nei cassoni ad aria compressa;
 - d) ai lavori subacquei,
che restano disciplinati dalla normativa speciale vigente.

Art. 297-ter

Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:
 - a) *spazio confinato*: uno spazio delimitato, normalmente chiuso, non progettato per una attività continuativa, che presenta limitati o ristretti accessi per l'entrata e o l'uscita, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa o lo sviluppo di condizioni pericolose per l'operatore ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento.
 - b) *atmosfera pericolosa*: atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi identificati rispettivamente con valori dei parametri O₂, VLE, LIE come presenti nell'allegato LII, o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria.
 - c) *lavoratore addetto alla sorveglianza esterna*: lavoratore addetto alla sorveglianza espressamente incaricato di vigilare e prestare assistenza durante le attività dei lavoratori

entranti.

- d) *lavoratore entrante*: lavoratore incaricato di effettuare attività lavorative all'interno degli spazi confinati.
- e) *preposto*: lavoratore o persona designata per sovrintendere ed effettuare la vigilanza di cui l'art.19 del presente decreto sulle attività lavorative negli spazi confinati e l'applicazione della relativa procedura di lavoro e di emergenza.

Art. 297-quater

Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28 del presente decreto il datore di lavoro:
 - a) identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda e/o unità produttive, con i pericoli ad essi associati, tenuto conto di quanto previsto dagli allegati LII, LIV e LV del presente decreto;
 - b) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività da effettuarsi negli spazi confinati identificati, anche in relazione alle possibili conseguenze derivanti da errori nelle operazioni o eventi involontari e/o inattesi che possano occorrere nella esecuzione dei lavori;
 - c) adotta le conseguenti misure specifiche di prevenzione e protezione, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica e di buona prassi;
 - d) valuta il possibile utilizzo di attrezzature di lavoro automatiche o robotizzate in alternativa all'accesso di lavoratori nell'ambiente confinato.
2. La valutazione dei rischi negli spazi confinati è programmata ed effettuata dal datore di lavoro, con cadenza almeno quadriennale, con il supporto di personale nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verificano mutamenti organizzativi e/o operativi.

Misure tecniche, organizzative e procedurali

1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato:
 - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro idonei e adeguati, che nelle operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati i rischi siano eliminati e, ove ciò non sia possibile, comunque ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
 - b) pianifica e programma i lavori da eseguirsi all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori, elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato LIII al presente decreto;
 - c) adotta misure appropriate affinché soltanto i lavoratori, che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento, accedano agli spazi confinati;
 - d) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;
 - e) fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;
 - f) provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, che siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;
 - g) assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali preliminari all'ingresso, che sia disponibile un sistema di ventilazione idoneo a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;
 - h) assicura la disponibilità sul luogo di lavoro delle attrezzature necessarie per l'accesso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;
 - i) assicura che sia sempre presente almeno un lavoratore addetto alla sorveglianza esterna, incaricato dell'interazione con i lavoratori all'interno dello spazio confinato e dell'attivazione delle procedure di emergenza previste dal piano di cui all'art. 297-decies;
 - j) fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base agli esiti della valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori;
 - k) predispone una specifica procedura di emergenza per l'esecuzione dei lavori;

- l) individua almeno un preposto di cui all'art. 297-ter, comma 1, lettera e), del presente decreto.
2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LII l'esecuzione dei lavori deve avvenire previa preventiva predisposizione e compilazione di specifico documento di autorizzazione all'ingresso, i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LIII; per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui all'Allegato LII, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il documento di autorizzazione all'ingresso.
3. Il preposto dell'impresa che esegue i lavori, prima di consentire l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato di Classe A o B, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro di quanto previsto nel documento di autorizzazione all'ingresso, in merito all'utilizzo:
 - a) dei dispositivi di protezione individuali indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III Categoria;
 - b) degli strumenti da impiegare per il monitoraggio della qualità dell'atmosfera;
 - c) delle apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;
 - d) delle attrezzature e dei dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.
4. Se, in base agli esiti della valutazione dei rischi, nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, il preposto dell'impresa che esegue i lavori verifica la disponibilità sul luogo di lavoro, in base al documento di autorizzazione all'ingresso, di specifici dispositivi di protezione individuale, di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, adeguatamente protetti e non in grado di costituire un innesco; in caso di esito negativo della verifica il preposto non consente l'accesso allo spazio confinato e segnala tempestivamente al datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori le non conformità rilevate.
5. Il preposto nei lavori in spazi confinati di Classe C, in base all'esito della valutazione dei rischi, verifica in ogni caso la presenza sul luogo di lavoro di quanto previsto dalle lettere a), b), c e d), del comma 3.

Art. 297-sexies

Informazione, formazione e addestramento

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;
 - b) sulle misure di prevenzione e protezione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività di cui all'art. 297-decies.
2. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede inoltre, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare.
 3. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un adeguato addestramento specifico sulle attività nello spazio confinato che dovrà riguardare almeno:
 - a) l'utilizzo sicuro e corretto delle attrezzature di lavoro e di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari alla protezione dei lavoratori in relazione alla natura dei rischi presenti;
 - b) l'utilizzo degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;
 - c) le procedure operative di sicurezza;
 - d) le modalità di accesso, lavoro, uscita in sicurezza;
 - e) le procedure di emergenza e di salvataggio.
 4. L'addestramento deve essere ripetuto con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario in occasione di mutamenti organizzativi, delle dotazioni e/o procedure di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), nonché a seguito di infortuni significativi o mancati incidenti significativi.
 5. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37, il datore di lavoro assicura che i lavoratori e i preposti ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati.
 6. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti, per la parte teorica e quella pratica, sono stabiliti con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 37, comma 2, del presente decreto. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra docente e allievi non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).
 7. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti

da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del presente decreto e con documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori negli spazi confinati.

8. Il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati è tenuto a provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico secondo quanto previsto dal presente articolo.

Art. 297-septies

Coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, che ha la disponibilità giuridica del luogo di lavoro, provvede a:
 - a) coordinare l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 - b) convocare, prima dell'inizio dei lavori nello spazio confinato, una riunione di coordinamento a cui partecipano, oltre allo stesso, il datore di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi o loro rappresentanti; la riunione deve essere nuovamente convocata qualora siano cambiati gli utilizzi, i prodotti ed i conseguenti rischi nello spazio confinato oggetto dell'attività lavorativa;
 - c) riportare nel documento di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto l'obiettivo, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti e quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli spazi confinati e sulle misure di prevenzione e protezione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Ferma restando quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del presente decreto, quando i lavori negli spazi confinati negli stessi sono affidati ad imprese, anche familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, o a lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina

l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati ai sensi dell'articolo 90, commi 3 e 4 del presente decreto e secondo le rispettive competenze, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 100 del presente decreto, l'obiettivo, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento, compresa la preventiva informazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 297-octies

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori adibiti ad attività da eseguirsi negli spazi confinati di cui all'art.297-ter sono sottoposti a sorveglianza sanitaria svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 - a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esecuzione di attività negli spazi confinati;
 - b) periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente con adeguata motivazione e riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione dei rischi e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
 - c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.
3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo quanto stabilito dell'articolo 42.
4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del

medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria e di rischio.

5. Il datore di lavoro fornisce al medico competente le informazioni in merito a:

- a) le caratteristiche dello spazio confinato;
- b) la natura dei rischi;
- c) le sostanze e i composti pericolosi eventualmente utilizzabili o presenti nello spazio confinato;
- d) le modalità di lavoro;
- e) le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori;
- f) le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali di III categoria;
- g) le modalità di gestione dell'emergenza;
- h) il percorso formativo degli addetti al primo soccorso, comprese le verifiche di apprendimento e le simulazioni di salvataggio.

Art. 297-novies

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare ed ai lavoratori autonomi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:
 - a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 297-octies;
 - b) partecipare ai corsi di formazione specifica e all'addestramento in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, secondo quanto previsto dall'articolo 297-sexies;
 - c) dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;
 - d) munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies

Misure d'emergenza

1. Il datore di lavoro elabora la procedura di emergenza in relazione agli spazi confinati

individuati nella propria azienda o unità produttiva, comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco, e la riporta nel piano di emergenza.

2. La procedura di emergenza deve indicare almeno le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie, la strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati e i dispositivi di protezione individuali da utilizzare durante l'emergenza.
3. I contenuti minimi del piano di emergenza sono indicati nell'allegato LVI.

Art. 297-undecies

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in spazi confinati

1. Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti negli spazi confinati.
2. Fino all'adozione del Decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177.

CAPO II – SANZIONI

Art. 297-duodecies

Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 1;
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-quarter, comma 2;
3. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-sexies, comma 10;

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, comma 1, e dell'articolo 297-sexies commi 1, 2, 3, 4,5, ;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'articolo 297-septies, comma 1.
- c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'articolo 297-decies;
- d) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, commi 1, 2 e 3;
- e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 5.

5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-quinquies, commi 3 e 4.

6. Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell'articolo 297-octies, comma 4.

7. I soggetti di cui all'articolo 297-novies sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lett. b), c) e d);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'articolo 297-novies, comma 1, lett. a).».

b) dopo l'allegato LI sono inseriti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, gli allegati LII, LIII, LIV, LV e LVI, di cui all'allegato..... annesso al presente provvedimento.

c) l'articolo 66 è abrogato.

d) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Articolo 121 - Presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi negli scavi.

1. Quando si eseguono lavori edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X, entro pozzi, fogne, cunicoli, camini, fosse e simili, in cui è possibile la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti,

inflammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose, devono essere adottate le misure contro i pericoli derivanti dall'atmosfera pericolosa previste dall'art. 297-quinquies e dal titolo XI del presente decreto.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la carenza di ossigeno e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale, così come individuati nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater e nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del presente decreto, collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Il personale addetto alla sorveglianza deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas colto da male.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, in base agli esiti della valutazione dei rischi di cui all'articolo 297-quater, è possibile eseguire un monitoraggio in continuo degli inquinanti ipotizzati presenti, per accertare la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, unitamente ad una ventilazione continua dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione, dimensionata secondo standard riconosciuti a livello scientifico; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori, a meno della conclamata presenza all'interno dello spazio confinato durante le attività in programma, di sostanze cancerogene.

6. In tutti i casi di lavori all'interno di spazi confinati deve essere presente almeno un lavoratore addetto alla sorveglianza esterna di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto.

e) I punti 3.1, 3.2, 3.3 dell'allegato IV sono sostituiti dai seguenti:

«3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio o del contenitore ed in cui è possibile la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi o la carenza di ossigeno o la presenza di polveri infiammabili in grado di disperdersi in aria o il rischio di inghiottimento in silos o tramogge o intrappolamento, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori tossici, asfissianti o carenza di ossigeno o condizioni microclimatiche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui rispettivamente al Titolo IX e al Titolo VIII e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a sezionare tutte le alimentazioni ed i relativi collegamenti impiantistici, far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, serbatoi, vasche e simili, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un sistema di blocco con chiave e un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore attendente, di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi tossici, asfissianti o la carenza di ossigeno non possa escludersi in modo assoluto i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera, di imbragatura di sicurezza con fune di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione, nonché adeguati sistemi di recupero.

3.3. Nei luoghi di cui al punto 3.1 dove sono presenti gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.».

f) Nell'allegato IV, dopo il punto 3.2.3, è inserito punto 3.2.3-bis «I lavoratori che devono accedere in silos o tramogge per eseguire le operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dei silos o delle tramogge, devono essere muniti di imbragatura di sicurezza con fune di trattenuta di adeguata lunghezza ed assistiti da altro lavoratore addetto alla sorveglianza esterna, di cui all'art.297-ter, comma 1, lettera c) del presente decreto, situato all'esterno».

Articolo xxx

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) – In tutte le parti del provvedimento le parole «ambienti sospetti di inquinamento o confinanti» e «ambienti sospetti di inquinamento o confinati» sono sostituite da «spazi confinati».
 - b) All'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il presente regolamento si applica ai lavori negli spazi confinati così come definiti all'articolo 297-ter del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
 - c) All'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, trovano applicazione in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del: a) datore di lavoro committente all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; b) committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo».
 - d) All'articolo 1 il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6,

comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione di cui all'articolo 2, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) e dell'art. 90 comma 9 del medesimo decreto legislativo».

- e) All'articolo 2, la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 e dell'articolo 297-novies del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;».
- f) All'articolo 2, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) avvenuta effettuazione dell'informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in spazi confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono stabiliti, secondo l'articolo 297-sexies, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;».
- g) All'articolo 2, la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in spazi confinati;».
- h) All'articolo 2, la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «f) avvenuta effettuazione dell'addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in spazi confinati, ivi compreso il datore di lavoro, secondo quanto stabiliscono gli articoli 37, commi 4 e 5, e 297-sexies, commi 3, 4 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 121 e all'allegato IV, punto 3, dello stesso decreto».
- i) All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la lettera i): «i) Possesso della

patente a crediti di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) dello stesso decreto».

- j) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3 – (*Disposizioni finali*) 1. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.».



P
M
I
N
E
M
S
+MADE IN ITALY